

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 30

**Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
"Interventi regionali per i veneti nel mondo".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale
18 aprile 1995, n. 25**

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

"3. Alla Conferenza partecipano:

- a) trentuno cittadini d'origine veneta, di cui all'articolo 2, designati, ogni qualvolta viene convocata la Conferenza, dal Comitato di cui all'articolo 6, sentiti i comitati e le federazioni all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, sulla base della preventiva individuazione da parte della Giunta regionale del numero dei soggetti da invitare per ciascuna delle aree geografiche continentali, al fine di garantire una equa rappresentanza territoriale;
- b) i componenti del Comitato di cui all'articolo 6 e un rappresentante di ciascun comitato e federazione all'estero iscritti al registro ai sensi della lettera c) dell'articolo 20;
- c) un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

"5. Alla Conferenza vengono inoltre invitati:

- a) i Presidenti, o loro delegati, delle province e comunità montane, i Sindaci, o loro delegati, dei comuni del Veneto;
- b) i Presidenti, o loro delegati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
- c) i rappresentanti di organismi economici, culturali, sociali, sindacali e religiosi, su indicazione della Giunta regionale."

Art. 2

**Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale
18 aprile 1995, n. 25**

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

"Art. 6

Comitato permanente per i Veneti nel mondo

1. È istituito il Comitato permanente per i Veneti nel

mondo.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, che lo convoca e lo presiede;
- b) dai Presidenti, o loro delegati, delle associazioni iscritte al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20;
- c) da un rappresentante designato dall'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), del Veneto;
- d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale province venete (URPV);
- e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
- f) da un rappresentante designato dalle università del Veneto;
- g) da un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale triveneta;
- h) da due rappresentanti designati dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei Veneti nel mondo.

3. Il Comitato ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale, del programma annuale e per la loro attuazione, nonché di agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero, promosse dalla Regione o da altri enti.

4. I componenti il Comitato, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e restano in carica fino a sei mesi dalla scadenza della Giunta regionale.

5. Il Comitato, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente, scelto tra i membri di cui alla lettera b) del comma 2.

6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono espletate da un funzionario della struttura amministrativa regionale preposta, designato dal Presidente.

7. In occasione della riunione del Comitato dedicata all'approvazione della proposta di programma annuale di attività per i Veneti nel mondo, al Comitato sono invitati, per il periodo di vigenza del programma triennale, quattro rappresentanti delle aree geografiche europea, latino-americana ed anglofona, di cui uno almeno in rappresentanza dei giovani, designati dai rispettivi comitati e federazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c)."

Art. 3

**Integrazione dell'articolo 7 della legge regionale
18 aprile 1995, n. 25**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, vengono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. La Giunta regionale, negli anni in cui non viene convocata la Conferenza di cui all'articolo 5, è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione di Conferenze d'area all'estero, alle quali sono invitati i rappre-

sentanti dei circoli e dei comitati o delle federazioni iscritti ai registri regionali di cui all'articolo 20 dell'area geografica identificata nella programmazione annuale della Giunta, le rappresentanze degli enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia, nel Veneto e nell'area geografica prescelta.

3 ter. La Giunta regionale, d'intesa con il Comitato permanente per i Veneti nel mondo, di cui all'articolo 6 definisce di volta in volta le modalità di partecipazione dei componenti del Comitato medesimo alle conferenze di cui al comma 3 bis."

Art. 4

Integrazione dell'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, vengono aggiunti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:

"5 bis. La documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione di alloggio, ai sensi del presente articolo, può essere prodotta nell'arco dei quattro anni precedenti la data definitiva di rientro. Il contributo viene assegnato nei modi previsti dall'articolo 3, comma 2.

5 ter. Per la liquidazione del contributo concesso la documentazione relativa alle operazioni di cui al comma 5 bis deve essere prodotta, a pena di decadenza dal beneficio, entro i quattro anni successivi a quello di concessione del contributo regionale".

Art. 5

Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. L'articolo 19 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

"Art. 19

Riconoscimenti a cittadini di origine veneta

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome del Veneto nel mondo."

Art. 6

Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25

1. L'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, è così sostituito:

"Art. 21

Struttura amministrativa regionale

1. Le iniziative culturali, sociali ed economiche pro-

mosse all'estero dalla Giunta regionale in aree geografiche con significativa presenza di Veneti, sono coordinate, in collaborazione col Comitato permanente di cui all'articolo 6, dall'apposita struttura cui, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, compete l'attuazione degli interventi per i Veneti nel mondo".

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 agosto 1999, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 agosto 1999, n. 30, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Nomine da effettuarsi;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;

1. Indice

- Art. 1 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
- Art. 2 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
- Art. 3 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
- Art. 4 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
- Art. 5 - Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
- Art. 6 - Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 agosto 1999, n. 30

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Bozzolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 luglio 1998, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 1998, dove ha acquisito il n. 454 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 15 luglio 1998 e 1, 3 e 6 in data 29 luglio 1998;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 giugno 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consi-

glio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Onorio De Boni, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 luglio 1999, n. 6581;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1999, n. 1401/20710, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127, della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, che detta norme in materia d'interventi regionali a favore dei Veneti nel mondo, ha sostituito la precedente normativa, definita dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, come modificata con leggi regionali 22 giugno 1989, n. 18 e 30 gennaio 1990, n. 9 (articoli 18 e 19).

A distanza di tre anni dall'entrata in vigore di tale legge, s'intende ora apportarvi alcune modifiche, al fine soprattutto di adeguarla ad una serie di istanze pervenute da parte del mondo associativo.

Le modifiche investono infatti, per lo più, la struttura degli organi collegiali istituiti dalla legge: vale a dire il Comitato permanente delle associazioni e la Conferenza permanente dei Veneti nel mondo, per i quali si propone un allargamento delle realtà chiamate a parteciparvi ed un incremento del numero dei componenti.

L'articolo 1 della proposta di legge viene infatti a sostituire, rispettivamente, i commi 3 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25/1995, relativi alla natura e costituzione della Conferenza dei Veneti nel mondo, mentre con l'articolo 2 della proposta s'intende sostituire in toto l'articolo 6 della norma attualmente in vigore, inerente al Comitato delle associazioni venete.

Entrando nel dettaglio, con l'articolo 1 del disegno di legge si provvede all'incremento del numero dei partecipanti alla Conferenza permanente, portando a 31, dai 21 attualmente previsti, il numero dei cittadini di origine veneta designati dal Comitato; per quanto concerne il criterio, viene ora previsto un coinvolgimento nella scelta anche da parte dei Comitati e Federazioni all'estero, riconosciuti ai sensi dell'articolo 20 della norma in vigore, che vengono sentiti nel merito.

Relativamente alla composizione della delegazione ammessa alla Conferenza permanente, la proposta prevede la presenza dei componenti del Comitato delle associazioni venete iscritte al Registro regionale, in sostituzione dei Presidenti delle stesse; a ciò si aggiunge un rappresentante di ciascun Comitato e Federazione all'estero, pur

esso iscritto all'apposito Registro regionale. Da ultimo, a garantire una opportuna presenza governativa ai lavori dell'organo di rappresentanza dei Veneti nel mondo, viene incluso un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel mondo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si provvede inoltre alla modifica dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 25/1995, che prescrive genericamente l'invito alla Conferenza di "amministratori delle Province e dei Comuni, rappresentanti di enti pubblici, di organismi economici, sociali e sindacali". La proposta estende la partecipazione, con possibilità di delega, a tutti i Presidenti delle Province e delle Comunità montane del Veneto, ai Sindaci dei Comuni della Regione, nonché ai Presidenti delle CCIAA del Veneto, svincolando pertanto l'invito da specifica indicazione da parte della Giunta regionale, riservata ora soltanto all'individuazione di "rappresentanti di organismi economici, culturali, sociali, sindacali e religiosi".

L'articolo 2 del disegno di legge va a modificare la costituzione del Comitato delle Associazioni venete, ora denominato, per analogia con la Conferenza, "Comitato permanente per i Veneti nel mondo": l'incremento di sette nuovi membri nella composizione di tale organo, previsto al comma 2, interessa le rappresentanze delle organizzazioni degli enti locali, le CCIAA, il mondo universitario e la Conferenza episcopale triveneta, con un rappresentante per ciascuna di tali realtà, nonché i patronati sindacali che operino in Italia a favore dei corregionali all'estero, per i quali sono previsti due rappresentanti.

Un'importante innovazione, sotto il profilo organizzativo, è costituita dalla previsione di un Vicepresidente del Comitato, eletto dall'organo nel suo seno, in sede di prima riunione: l'individuazione di tale figura, viene a colmare un'evidente lacuna della norma attualmente in vigore, che non ha mancato di creare talvolta, in caso di assenza del Presidente, motivo di disagio al Comitato.

Sempre sotto il profilo organizzativo interno è da segnalare, al comma 7, la previsione della figura, anch'essa attualmente assente, di Segretario del comitato, individuato nella persona di un funzionario della struttura amministrativa regionale preposta, su designazione del Presidente dell'organo.

L'articolo 3 del disegno di legge provvede ad ulteriori specificazioni in merito all'attività della Conferenza e del Comitato, ampliando l'articolo 7 della legge regionale n. 25/1995 con l'aggiunta di due nuovi commi. Nel primo di essi (comma 3 bis) si vengono a definire quali "Conferenze d'area" quegli incontri che avvengano all'estero, negli anni in cui non viene convocata la Conferenza permanente, ed interessino un'estesa area geografica, a livello continentale.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si pone un termine finale risolutorio per la produzione della documentazione relativa a costruzione, acquisto o sistemazione di alloggio, per il quale, ai sensi dell'articolo 17 della norma

in vigore, si sia ricevuto un contributo una tantum da parte della Regione.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si riserva alla Giunta regionale la definizione dei criteri di massima e delle modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome del Veneto nel mondo.

Il provvedimento finale per l'adozione del rilascio del diploma di benemerente sarà quindi assunto dal dirigente competente, conformemente alla DGR n. 5199 del 29 dicembre 1998, in materia di procedimenti amministrativi regionali.

L'articolo 6 del disegno di legge riformula infine l'articolo 21 della legge regionale n. 25/1995, sulla base anche delle direttive della legge regionale n. 1/1997.

5. Nomine da effettuarsi

- Il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del Comitato permanente per i Veneti nel mondo (art. 2, comma 4, l.r. n. 30/1999).

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale cultura, informazione e flussi migratori